

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-428 del 29/01/2020
Oggetto	FE17A0017 - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN VIA VENEZIA N. 4 NEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) - RICHIEDENTE: J COLORS S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-427 del 28/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE17A0017
COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)
RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN VIA
VENEZIA N. 4 NEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)
RICHIEDENTE: J COLORS S.P.A.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR

07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 17/07/2017 è pervenuta a questo Servizio, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2017/8190 in pari data, domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale a nome della Ditta J Colors S.p.A. (C.F./P.IVA 03666650159) con sede legale in Via Luigi Settembrini n. 39 nel Comune di Lainate (MI);
- la domanda prevede la derivazione dai due pozzi aziendali ubicati all'interno dello stabilimento di Via Venezia n. 4 nel Comune di Finale Emilia (MO), con una portata massima di prelievo complessiva di 2,0 l/s ed un volume totale annuo di 10.400 mc;
- i pozzi in questione sono stati oggetto di concessione preferenziale rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano alla Ditta J Colors S.p.A. con Determinazione n. 5623 del 21/04/2006 (pratica MOPPA2979);
- in data 20/12/2006 la ditta J Colors SpA ha presentato domanda di rinnovo della concessione in parola per un quantitativo di 6.100 mc/anno, acquisita dalla Regione Emilia Romagna al prot. n. PG/07/12250 del 15/01/2007;
- la domanda presentata da J Colors in data 17/07/2017 costituisce pertanto variante sostanziale della precedente domanda di rinnovo della concessione datata 2006;
- con nota prot. PG/2019/2482 del 9/01/2019 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla ditta J Colors SpA documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001;
- la documentazione in questione è stata inviata dalla ditta richiedente ed acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2019/85143 in data 29/05/2019;
- il richiedente ha successivamente fornito ulteriori integrazioni acquisite da ARPAE al prot. n. PG/2019/120155 del 31/07/2019;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 286 del 4/09/2019 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla J Colors SpA e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- con nota prot. n. PGFE/2018/15378 del 20/11/2018 è stato richiesto alla Provincia di Modena il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;
- la Provincia di Modena ha espresso parere favorevole in merito alla derivazione in esame con lettera di data 8/01/2019 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2019/6977 del 16/01/2019;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- i pozzi oggetto della domanda di concessione sono ubicati all'interno dello stabilimento di Via Venezia n. 4, in località Polo Industriale nel Comune di Finale Emilia (MO);
- i pozzi ricadono in area identificata catastalmente al Foglio 107, mappale 10 del Catasto Fabbricati del Comune di Finale Emilia, di proprietà della ditta richiedente, e sono individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):
 - Pozzo 1 X=677896 Y=966819
 - Pozzo 2 X=677891 Y=966795
- le principali caratteristiche costruttive dei pozzi sono di seguito indicate:

Pozzo 1

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| • data di perforazione | 1978 |
| • profondità | 120 m |
| • materiale | tubolare in ferro |
| • diametro | 160 mm |
| • tratto fenestrato | 93 – 98 m |
| • tipo pompa | elettropompa sommersa da 2,2 kW |
| • portata max di esercizio | 1 l/s |

Pozzo 2

- data di perforazione 1980
 - profondità 103,7 m
 - materiale tubolare in ferro
 - diametro 150 mm
 - tratto fenestrato 91 – 103,7 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa da 3,7 kW
 - portata max di esercizio 1 l/s
- le teste pozzo sono collocate all'interno di pozzetti interrati in c.a. con botola di copertura in ferro;
- la rete idrica aziendale è dotata di contatore unico che misura i quantitativi prelevati complessivamente dai due pozzi;
- i fabbisogni idrici di acqua di pozzo all'interno dello stabilimento J Colors sono connessi al processo di produzione delle vernici, alle operazioni di lavaggio dei reparti e al raffreddamento degli impianti;
- mentre i primi due utilizzi non prevedono il recupero delle acque, l'impianto di raffreddamento è dotato di ricircolo con immissione di acqua nel circuito solo quando la temperatura supera i 25°; al fine di ridurre i consumi di acqua nell'impianto di raffreddamento dal 2017 è stato messo in funzione un refrigeratore (chiller) che mantiene termostata l'acqua del circuito;
- i pozzi vengono attivati simultaneamente per una durata media di 6 ore/giorno e per un periodo di 240 giorni/anno;
- la portata di esercizio dei pozzi, pari a 1 l/s è ottenuta tramite opportuni regolatori di flusso;
- i prelievi effettuati nel periodo 2006-2018, come attestati dalla Ditta richiedente, sono compresi tra 6.000 e 10.000 mc/anno, ad eccezione del periodo 2012-2016 in cui i prelievi sono stati interrotti a seguito dei danni causati dal terremoto;
- la domanda di concessione per un volume di 10.400 mc/anno tiene conto di possibili incrementi futuri della produzione;
- la stratigrafia dell'area di studio, come risulta dalla perforazione dei pozzi aziendali, è caratterizzata dalla presenza di 3 livelli acquiferi di spessore plurimetrico dei quali il più profondo è costituito da sabbie grossolane con tetto alla profondità 90 m circa e spessore decametrico;
- tale acquifero, sfruttato dai pozzi in esame, è attribuibile al Complesso Acquifero A2, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna” (RER-ENI 1998);
- si tratta di acquifero in pressione con livello statico alla profondità di circa 10 m dal p.c. caratterizzato da elevata permeabilità e abbondanti apporti dal Fiume Po che ne garantiscono una sufficiente capacità di ricarica;
- dal punto di vista geochimico l'area in esame è caratterizzata, negli acquiferi profondi, dalla presenza di acque ad elevata salinità dovuta alla risalita del substrato marino lungo l'alto strutturale della Dorsale Ferrarese;

- la conducibilità elettrica misurata nei due pozzi aziendali, mediante campionamento nel gennaio 2019, è risultata pari a circa 2.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi dei pozzi aziendali è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, è da ritenersi "lieve" (portata inferiore a 50 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- i pozzi in oggetto non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non ricadono in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- la derivazione richiesta non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo di concessione, l'uso della risorsa richiesto (industriale) rientra nei casi previsti dalla lettera c) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente ha fornito attestazione del versamento dei canoni dovuti per i prelievi relativi alle annualità pregresse;
- il richiedente è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale precedentemente versato, pari a 1.757,50 €, fino ad un importo complessivo pari ad una annualità del canone, a i sensi della LR 3/1999;
- in base ai dati forniti dalla Ditta risulta che nel periodo 2009-2011 sono stati effettuati prelievi superiori a quelli richiesti nella domanda di rinnovo presentata nel 2007 (6.100 mc/anno);
- per tali prelievi eccedenti i quantitativi richiesti in data 2/09/2019 è stato notificato alla ditta richiedente J Colors SpA il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 38/2019 a firma del Ing. Marco Bianchini;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- alla luce dei dati di conducibilità elettrica misurati nei pozzi in esame, con valori attorno ai 2.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, che sia necessario effettuare un monitoraggio di tale parametro chimico al fine di verificare eventuali fenomeni di salinizzazione dell'acquifero indotti dagli emungimenti dei pozzi in esame;
- che nel rispetto della condizione di cui sopra non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti;
- che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2028 nei limiti e alle condizioni indicati nel presente atto e nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 10/12/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/193549 del 17/12/2019);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/193549 del 17/12/2019 e PG/2020/11525 del 24/01/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla J Colors S.p.A. (C.F./ P.IVA 03666650159) con sede legale in Via Luigi Settembrini n. 39 nel Comune di Lainate (MI), il rinnovo con variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in Via Venezia n. 4, nel Comune di Finale Emilia (MO) precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata dai due pozzi aziendali esistenti ubicati catastalmente al Foglio 107, mappale 10 del Catasto Fabbricati del Comune di Finale Emilia e individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=677896 Y=966819 (Pozzo 1), X=677891 Y=966795 (Pozzo 2);
- c) di stabilire che la portata massima derivabile da ogni singolo pozzo è pari a 1,0 l/s per un totale di 2,0 l/s ed il volume massimo annuo complessivamente prelevabile è pari a 10.400 mc;
- d) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- e) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza al Servizio scrivente, ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- f) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca;

- g) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- h) di stabilire che il canone relativo all'annualità 2019 è pari ad **€ 2117,48**, somma versata, contestualmente ai canoni dovuti per le annualità pregresse, in data valuta 21/11/2019 tramite bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";
- i) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna l'integrazione al deposito cauzionale precedentemente versato, ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001, per un importo pari a € 359,98, somma versata in data valuta 12/12/2019 mediante bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; l'intero deposito cauzionale, pari a € 2117,48, potrà essere svincolato alla scadenza della presente concessione, o in caso di presentazione di istanza di rinuncia, solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- j) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- k) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- l) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- m) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- n) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla J Colors S.p.A. (C.F./ P.IVA 03666650159) con sede legale in Via Luigi Settembrini n. 39 nel Comune di Lainate (MI), Procedimento cod. n. FE17A0017.

ART. 1 – UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di prelievo consistono in due pozzi ubicati in Via Venezia n.4, località Polo industriale, nel Comune di Finale Emilia (MO) su terreni di proprietà del richiedente.

I due pozzi sono collocati catastalmente al Foglio 107, mappale 10 del Catasto Fabbricati del Comune di Finale Emilia e individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=677896 Y=966819 (Pozzo 1), X=677891 Y=966795 (Pozzo 2).

Le caratteristiche tecniche dei pozzi e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione agli atti, sono i seguenti:

Pozzo 1

- data di perforazione 1978
- profondità 120 m
- materiale tubolare in ferro
- diametro 160 mm
- tratto fenestrato 93 – 98 m
- tipo pompa elettropompa sommersa da 2,2 kW
- portata max di esercizio 1 l/s

Pozzo 2

- data di perforazione 1980
- profondità 103,7 m
- materiale tubolare in ferro
- diametro 150 mm
- tratto fenestrato 91 – 103,7 m
- tipo pompa elettropompa sommersa da 3,7 kW
- portata max di esercizio 1 l/s

Le teste pozzo sono collocate all'interno di pozzetti interrati in c.a. con botola di copertura in ferro. La rete idrica aziendale è dotata di contatore unico che misura i quantitativi prelevati da entrambi i pozzi.

ART. 2 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee a mezzo dei due pozzi aziendali nei limiti dei seguenti quantitativi:

- portata massima pozzo 1 1,0 l/s
- portata massima pozzo 2 1,0 l/s
- volume massimo complessivamente prelevabile 10.400 mc/anno

Il volume totale di cui sopra viene concesso ad uso industriale per le esigenze dello stabilimento industriale ubicato in Via Venezia n. 4 nel Comune di Finale Emilia (MO).

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al

consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento degli strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati complessivamente dai 2 pozzi e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Con la stessa frequenza annuale dovrà essere misurato il parametro conducibilità elettrica delle acque di entrambi i pozzi, il cui valore dovrà essere comunicato, sotto forma di asseverazione tecnica con specificazione della modalità di misurazione del dato, ai medesimi Enti del punto precedente contestualmente ai dati dei prelievi annui.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica delle pompe - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0017**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEI POZZI E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà essere tale da impedire possibili fenomeni di inquinamento delle falde e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.